



41246-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 722/2019

Angelo Costanzo

UP - 26/04/2019

Massimo Ricciarelli

R.G.N. 4343/2019

Riccardo Amoroso

Maria Sabina Vigna

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

1.

2.

3.

4.

(omissis)

avverso la sentenza del 18/12/2017 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi e l'annullamento senza rinvio in relazione alle statuizioni civili a favore dei sindacati di polizia per il solo (omissis) ;

udito per il MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE l'Avvocato dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese;

udito l'avvocato (omissis) del foro di Treviso, difensore di fiducia di (omissis) e, quale sostituto processuale dell'avvocato (omissis) del foro di MILANO, difensore di fiducia di (omissis) ,

M

l'avvocato (omissis) del foro di TORINO, difensore di fiducia di (omissis) (omissis), e l'avvocato (omissis), del foro di TORINO, difensore di fiducia di (omissis), che hanno insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; l'avvocato (omissis) ha chiesto, inoltre, in caso di accoglimento delle richieste del P.G. circa l'annullamento senza rinvio per le statuizioni civili, hanno chiesto che le stesse siano estese anche agli altri ricorrenti.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 27 gennaio 2015 nei riguardi di (omissis) (omissis), assolvendo (omissis) e (omissis) dal reato di lesioni di cui al capo 12) – ad eccezione dei fatti commessi in danno degli operanti (omissis) e (omissis) – nonché dal reato di danneggiamento di tutti i mezzi delle forze dell'ordine di cui al capo 18), e (omissis) e (omissis) dal reato di danneggiamento di cui al predetto capo con esclusivo riferimento al veicolo della Polizia di Stato targato (omissis).

Gli imputati sono stati nel resto condannati:

- (omissis) e (omissis) rispettivamente alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione il primo e di anni tre e mesi quattro di reclusione il secondo per i reati di cui agli artt. 336 cod. pen. (capo 11), 582 cod. pen. (capo 12), 635 cod. pen. (capo 18);

(omissis) e (omissis) alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 336 cod. pen. (capo 11), 582 cod. pen. (capo 12), nonché per i reati di cui gli artt. 337 cod. pen. e 582 cod. pen. (ascritti a (omissis) ai capi 13 e 14 e a (omissis) ai capi 16 e 17).

1.1. Il presente procedimento tre origine dai fatti accaduti il (omissis), allorché alcuni gruppi di persone appartenenti al movimento denominato "(omissis)" manifestarono contro la realizzazione di una galleria ferroviaria della linea ad alta velocità (omissis).

Nelle sentenze di merito si sottolinea che, tra la fine di giugno e i primi di luglio del 2011 in varie località della (omissis), e, in particolare, in una zona ubicata in (omissis), sull'area antistante il museo archeologico, dove avrebbero dovuto essere realizzate le opere preliminari alla cantierizzazione dell'attività concernente lo scavo del tunnel geognostico - propedeutico alla realizzazione della galleria ferroviaria della linea (omissis) -

si erano registrati alcuni fatti che avevano destato l'attenzione delle Autorità pubbliche.

Il 22/06/2011 fu emessa una ordinanza prefettizia, ai sensi dell'art. 2 T.U.L.P.S., con cui, allo scopo di prevenire situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la tutela delle maestranze: a) si "assegnò" alla forza pubblica il piazzale posto davanti al museo archeologico di (omissis), al fine di garantire la tutela del cantiere; b) si sancì il divieto di ingresso e di stazionamento in suddette aree; c) si dispose l'interdizione della circolazione su alcune strade dei comuni di (omissis).

Il 27 giugno 2011, cioè il giorno in cui avrebbe dovuto essere aperto il cantiere, le Forze dell'ordine occuparono il piazzale antistante il museo archeologico di (omissis), dove si era formato un presidio permanente di persone contrarie alla realizzazione dell'opera; nella successiva giornata del (omissis), nei pressi delle c.d. vasche idriche e della centrale (omissis), un gruppo di persone cercò di riprendere il controllo di quella zona.

In particolare la Corte di appello di Torino così ricostruisce la dinamica dei fatti di quella giornata: « era stata predisposta una manifestazione che avrebbe dovuto svolgersi in tre distinti cortei e cioè un corteo istituzionale con partenza da (omissis) e arrivo a (omissis), un corteo da (omissis) ed un ulteriore corteo che, partendo dalla stazione ferroviaria di (omissis), avrebbe dovuto ricongiungersi a quello istituzionale; in un dato momento un gruppo di circa 300 persone si staccò dalla protesta legale per adottare il paradigma dell'azione di lotta illegale utilizzando, come mostrano le numerose indagini e narrano coloro che, per dovere d'istituto, agivano sul campo, strumenti di opposizione non qualificabili».

Il lancio di un razzo verso le ore 12,00 previamente concordato dai manifestanti, avrebbe segnato il corso degli eventi, nel senso che ad esso sarebbe seguito il lancio di oggetti all'indirizzo degli agenti, fino a quel momento immobili; solo a seguito di tale situazione, gli agenti lanciarono dei lacrimogeni. Fino al termine delle "ostilità", intorno alle ore 17.00, si sarebbero succeduti lanci di pietre cui sarebbero seguiti lanci di lacrimogeni.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione (omissis) deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione delle ragioni di sufficiente rilevanza del contributo del ricorrente nel rafforzamento, quale concorrente morale, del proposito criminoso degli autori materiali dei delitti a lui ascritti. Travisamento della prova in relazione al momento di consumazione dei reati commessi da altri (motivi da 1 a 4).

La motivazione è viziata allorché la Corte afferma che <sup>(omissis)</sup> è responsabile sia per il reato di violenza a pubblico ufficiale commesso in proprio mediante il singolo lancio di oggetto contundente (ripreso dalle telecamere alle ore 14.50), sia, quale concorrente morale, per i reati di violenza, lesioni e danneggiamento, commessi da centinaia di altre persone a partire da quel momento e per molte ore in avanti.

Nella sentenza non si è spiegato per quale ragione la singola condotta attribuita a ciascun concorrente abbia concretamente agevolato in misura sufficientemente apprezzabile decine di altre condotte che avvenivano contestualmente e, non avendo esaurito la sua influenza, abbia concretamente agevolato centinaia di altre condotte poste in essere a distanza di minuti e poi di ore da altri soggetti.

La affermazione di responsabilità a titolo di concorso, inoltre, è fondata sulla mancata prova che egli abbia messo in atto un allontanamento o comunque una dissociazione. La Corte opera un'inversione dell'onere della prova in violazione dell'articolo 27 Cost. e dell'art. 533 cod. pen.

Inoltre il punto della motivazione in cui gli imputati vengono ritenuti responsabili dei fatti commessi successivamente al momento della loro prima comparsa sulla scena risulta contraddittorio ed illogico rispetto alla parte in cui si esclude, invece, la loro responsabilità per fatti commessi in un momento antecedente a quello in cui ciascuna di essi è comparso sulla scena.

2.2. Vizio di motivazione circa la responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni aggravate e di danneggiamento.

Difetta la motivazione circa la sussistenza di un nesso di causa tra la condotta del <sup>(omissis)</sup> e gli eventi dei delitti di danneggiamento e lesioni. Carezza che emerge in relazione non soltanto ai fatti successivi all'azione materiale posta in essere da <sup>(omissis)</sup>, ma anche agli eventi verificatisi contestualmente.

Quanto al reato di lesioni, l'unico elemento considerato ai fini del giudizio di responsabilità del ricorrente è la tendenziale corrispondenza tra l'orario di apparizione di <sup>(omissis)</sup> (14.50) e l'orario in cui si sarebbero verificati gli eventi lesivi riportati nella tabella della sentenza di primo grado.

In realtà l'orario è solo tendenziale e, comunque, si tratta di un elemento insufficiente perché non si è in presenza di un'azione isolata alla quale si può ricollegare con certezza l'evento, stante la contestualità di una pluralità di lanci avvenuti in una zona vasta nei confronti di una pluralità di soggetti.

Quanto ai danneggiamenti, manca la prova dell'orario nel quale avrebbero avuto luogo i relativi eventi, collocati tra le ore 11,00 e le ore 16,00.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.

La pena base per il delitto *de quo* è stata fissata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale senza che sul punto sia stata fornita alcuna motivazione.

#### 2.4. Vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

La concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata negata dalla Corte d'appello in relazione al fatto che gli intenti del ricorrente erano ben differenti da quelli delle migliaia di pacifici manifestanti e il predetto è rimasto latitante. In realtà (omissis) non è stato dichiarato latitante, ma irreperibile ai fini della notificazione. La dichiarazione di irreperibilità non implica alcun apprezzamento della conoscenza dell'eventuale provvedimento. E', dunque, frutto di travisamento l'affermazione secondo cui il ricorrente si sarebbe sottratto all'esecuzione della misura cautelare.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione (omissis), deducendo i seguenti motivi:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confermata legittimazione delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato a costituirsi parti civili nei confronti degli imputati. Trattasi di doglianza già dedotta ed accolta con pronuncia del 27 aprile 2018 nell'ambito del processo principale a carico di altri 38 imputati, di cui il presente costituisce uno stralcio.

Sia lo statuto dei lavoratori che gli statuti delle diverse associazioni sindacali riconoscono al sindacato un ruolo di garante dell'integrità fisica della salute dei lavoratori sui rispettivi luoghi di lavoro, ma solo in riferimento alla organizzazione del lavoro e al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e agli aspetti che da questi discendono.

La sentenza della Suprema Corte citata dai giudici di merito che ha confermato la costituzione di parte civile di un sindacato di Polizia per le violenze sessuali commesse nei confronti di una sua iscritta non ha inteso tutelare genericamente qualsiasi atto di violenza commesso nei confronti di un appartenente alle forze dell'ordine ma, sulla scorta di specifica giurisprudenza della Sezione lavoro della stessa Corte, una violazione delle norme che presiedono alla tutela dei lavoratori e delle loro condizioni di lavoro.

Le condotte poste in essere dagli imputati contrastano, secondo gli inquirenti, con il principio generale del *neminem ledere*, che nulla ha a che fare con profili attinenti all'organizzazione del lavoro.

3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 468, 498 e 499 cod. proc. pen. con riferimento alla definizione dei limiti del controesame stabiliti dal Tribunale di Torino con le ordinanze del 21 novembre 2013 e del 6 dicembre 2013.

L'unica limitazione all'escussione di un teste è relativa al divieto di proporre domande su circostanze diverse da quelle indicate dalla parte che ha chiesto l'esame; ogni ulteriore limitazione al controesame costituisce indebita compressione del diritto al contraddittorio.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disposto di cui agli artt. 327-*bis*, 368 e 391-*quater* cod. proc. pen.

Con l'appello la difesa aveva lamentato il rigetto da parte del Tribunale della propria istanza di sequestro preventivo dei documenti della Questura di Torino. Si trattava di documenti necessari per la predisposizione delle strategie difensive che riguardavano i nominativi degli operatori delle forze dell'ordine presenti sul luogo del commesso reato, i ruoli di servizio della polizia e dei carabinieri, gli album fotografici con l'effigie dei diversi operanti, i nominativi dei soggetti autorizzati a stazionare in tali luoghi nel corso delle operazioni.

Il Tribunale rigettava l'istanza con ordinanza del 31 maggio 2013 sottolineando che la norma era applicabile alla sola fase delle indagini preliminari e che le richieste di acquisizione documentali avrebbero trovato la corretta sede con la richiesta di ammissione dei mezzi di prova ai sensi dell'articolo 493 cod. proc. pen.

La Corte, dopo avere richiamato la scelta del Tribunale di ritenere legittima l'opposizione da parte della Questura del segreto d'ufficio in ordine alle attività svolte su area di interesse strategico nazionale, si è limitata a poche osservazioni, mescolando due diversi profili dedotti nei diversi atti di impugnazione, relativi alla richiesta di sequestro di documentazione e alla richiesta di acquisizione in forma non omissata di ordinanze questorili.

La Corte nulla dice sulla mancata attuazione del meccanismo processuale di cui all'articolo 368 cod. proc. pen..

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen.

La Corte ritiene di non riconoscere la circostanza in esame perché l'imputato era sul luogo dei fatti col chiaro intento di addivenire uno scontro con le forze dell'ordine, ma non indica, a supporto, specifici dati probatori.

3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

Il fatto ingiusto a cui fa riferimento la norma è costituito non solo da un atto illegittimo adottato dai responsabili dell'ordine pubblico, ma anche dalla inosservanza di norme sociali e di costume regolanti la ordinaria civile convivenza per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati.

La condotta delle forze dell'ordine è stata caratterizzata dall'assenza di rispetto e tutela dei diritti dei manifestanti e in contrasto - in particolare attraverso il massiccio utilizzo di gas lacrimogeni sparati ad altezza uomo - con norme sociali e di civile convivenza. La Corte di appello si è limitata ad osservare che sarebbero stati i manifestanti ad iniziare lo scontro.

3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento del dolo del reato di cui all'articolo 336 cod. pen.

3.7. L'imputato è stato assolto da tutti i reati di lesione eccezion fatta per le lesioni in danno degli operatori di polizia (omissis) e (omissis).

Quanto alle lesioni in danno del primo, la dinamica dei fatti è stata immortalata nel filmato della polizia scientifica: gli operanti si trovavano nascosti dietro un manufatto che distava pochi metri dal luogo in cui erano assiepati i manifestanti e comparvero davanti a quest'ultimi improvvisamente senza consentire loro di darsi alla fuga. In quel momento (omissis) lanciò la pietra contro il primo operatore di polizia e cioè il commissario (omissis). Se ciò fu fatto con dolo d'impeto, come appare, non si comprende il ragionamento della Corte che motiva in relazione al rafforzamento della determinazione dell'agire in contrasto con i principi generali in tema di concorso di persone nel reato.

Quanto alle lesioni in danno di (omissis), ben potendo le stesse essere state commesse quando l'imputato era già stato arrestato, in applicazione del principio del *favor rei*, deve essere esclusa la responsabilità dell'imputato.

3.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli elementi di prova sono costituiti dalle video riprese e dalle dichiarazioni testimoniali dell'operante (omissis). La Corte territoriale ritiene le dichiarazioni del teste pienamente credibili attendibili e riscontrate dalle dichiarazioni di svariati altri testi oltre che dai filmati. In realtà non vi sono altri testi che abbiano riferito della condotta dell'imputato all'atto dell'arresto e le immagini tratte dai filmati riprendono solo il contatto iniziale tra le forze dell'ordine e i manifestanti e dunque non consentono di comprendere il comportamento tenuto dai due protagonisti.

La credibilità del teste si basa sull'assunto di partenza indimostrato.

I giudici di secondo grado non s'interrogano sulla possibilità di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'articolo 393-*bis* cod. pen.

3.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. La pena base viene fissata non nei minimi edittali senza alcuna motivazione da parte della Corte; analogo discorso per gli aumenti in continuazione. Parimenti anche il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appare sprovisto di idonea motivazione.

4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione (omissis) che deduce i seguenti motivi:

4.1. Vizio di motivazione con riferimento alla identificazione dell'imputato in relazione ai reati di violenza pubblico ufficiale e lesioni. L'operante (omissis), ha riferito di avere visto un soggetto (nella sua ipotesi (omissis)) che alcuni minuti prima dell'arresto (dieci) lanciava oggetti. Questo segmento accusatorio non ha visto l'utilizzo di alcuno dei numerosi filmati da sottoporre al teste per il riconoscimento. Nemmeno si è ritenuto di individuare una sua foto del soggetto che effettuava i lanci e chiedere alla Digos di effettuare riconoscimenti.

Dalle video riprese non appare neppure certo che sia stato l'imputato a lanciare il sasso sul piede dell'operante.

Quanto al reato di resistenza il colpo al braccio del pubblico ufficiale è pacificamente venuto ad opera di altri e la condotta ascritta al (omissis) da parte dell'operante è unicamente quella di essere caduto insieme a lui per terra.

4.2. Violazione di legge in relazione all'articolo 393-bis cod. pen.

Le modalità dell'azione, l'uso improprio dei lacrimogeni, il loro impiego massiccio, l'aver gli agenti scagliato pentole e pietre sui dimostranti, sono tutti elementi pretermessi dai giudici di merito e che giustificavano la richiesta di esimente anche in via putativa. Vi è anche la testimonianza del professor (omissis) il quale ha dichiarato che appena i manifestanti si sono avvicinati alle reti di protezione del cantiere da parte dello schieramento impressionante delle forze dell'ordine è partito un lancio fitto di lacrimogeni.

4.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto

4.4. Vizio di motivazione in ordine alla illegittimità delle ordinanze del Tribunale con cui era limitato il diritto al controesame. La Corte analogamente non motiva sulla questione relativa al divieto di acquisizione di atti e sulla celebrazione dell'istruttoria fuori dall'aula del Tribunale di Torino.

4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.

5. Avverso la sentenza ricorre (omissis) deducendo, come unico motivo il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 393-bis cod. pen. e alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato.

Nessun riferimento viene fatto in ordine all'utilizzo da parte degli agenti di pietre e oggetti contundenti rinvenute sul posto e lanciati contro i manifestanti né alla situazione necessitata dell'uso di maschere antigas dovute alla sproporzione

che si era verificata tra i lacrimogeni lanciati e gli strumenti di difesa posta in essere dai manifestanti.

E', inoltre, illogico l'iter argomentativo esposto dalla Corte per ritenere fondato il concorso di persone nei reati di lesioni e di danneggiamenti.

(omissis) si è limitato a lanciare alcune pietre e una capsula di lacrimogeno, non era munito di alcuno strumento idoneo ad opporre resistenza, non vi è prova che conosca altro manifestate né che abbia aderito al proposito criminoso altrui.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esaminati.

2. Deve premettersi che per i fatti verificatisi il . (omissis) commessi da coimputati degli odierni ricorrenti è già intervenuta sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680), la quale, in relazione ad alcune questioni affrontate anche da (omissis), ha fissato principi di diritto che, in quanto condivisi da questo Collegio, saranno di volta in volta richiamati.

Appare opportuno esaminare in via pregiudiziale alcune questioni per le quali sono stati presentati motivi di ricorso comuni da parte degli imputati.

3. In relazione alle nullità delle ordinanze del Tribunale di Torino censurate dai ricorrenti per aver limitato l'ambito del controesame delle testimonianze da parte delle difese solo «agli specifici argomenti oggetto di domanda da parte di colui che ha chiesto l'esame», deve osservarsi che, effettivamente, il controesame del testimone, lungi dal doversi mantenere nell'ambito delle sole circostanze oggetto delle domande rivolte in sede di esame diretto, può riguardare tutte le circostanze indicate nella lista testimoniale da chi ha richiesto l'esame stesso (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680).

Ciò premesso, i motivi di ricorso sul punto sono, però, generici, e quindi inammissibili, non essendo state indicate né le deposizioni testimoniali il cui controesame sarebbe stato limitato, né le circostanze specifiche su cui le domande avrebbero dovuto vertere, né la portata probatoria e la decisività di dette circostanze.

Va osservato che, anche volendo riconoscere la sussistenza di una nullità riguardante l'indebita limitazione del contraddittorio, e, quindi, la violazione del diritto di difesa, si tratterebbe di una nullità non assoluta, che avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte presente immediatamente, ai sensi dell'art. 182 cod.

proc. pen., cioè, nel caso di specie, subito dopo l'emissione della ordinanza del Tribunale, circostanza che, invece, non si è verificata.

4. E' infondato il motivo relativo alla mancata adozione del sequestro della documentazione richiesta dalle difese. Deve evidenziarsi, a questo proposito, che la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito, in maniera condivisibile, che in tema di provvedimenti cautelari, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo, sia di sequestro preventivo, sia di sequestro probatorio, è consentita, ai sensi degli artt. 257, 318, 322-324 cod. proc. pen., solo la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322-*bis* cod. proc. pen., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.

Non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri (Sez. 5, n. 3250 del 12/12/2012, dep. 2013, Suero, Rv. 254376; Sez. 6, n. 1925 del 20/05/1999, Giordano, Rv. 214513). Ne deriva che la decisione di non procedere al sequestro da parte del Tribunale non può essere sindacata.

5. In relazione alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-*bis* cod. pen., ritiene il Collegio che la Corte non abbia dato risposta adeguata ai specifici motivi di impugnazione dei ricorrenti, limitandosi a sostenere assertivamente che il disposto dell'art. 393-*bis* cod. pen. è volto ad escludere la punibilità di condotte poste in essere a causa di atti oggettivamente arbitrari realizzati da pubblici ufficiali eccedendo i limiti delle loro attribuzioni e non a garantire l'immunità a soggetti che, dopo avere compiuto condotte integranti gli illeciti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., abbiano in seguito subito degli atti arbitrari compiuti da pubblici ufficiali.

Nel caso in esame, a giudizio della Corte distrettuale (vedi pagina 46 e 47 della sentenza impugnata), anche se vi fosse stato un antecedente primo lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine, esso sarebbe stato assai limitato e, in ogni caso, l'attacco dei manifestanti non poteva ritenersi una reazione al lancio dei primi lacrimogeni, ma un intenzionale assalto posto in essere da persone il cui intento era lo scontro.

5.1. La Corte di appello ha, in particolare, affermato che: a) la condotta addebitata agli imputati non è certo relativa alla loro partecipazione all'evento

organizzato quel giorno dal movimento "(omissis)"; il (omissis) si svolse, infatti, regolarmente un corteo istituzionale con partenza da (omissis) e arrivo a (omissis), a cui si ricongiunse un ulteriore corteo proveniente dalla stazione ferroviaria di (omissis) (così testualmente la sentenza a pag. 42); b) in un dato momento un gruppo di alcune centinaia di persone attrezzati con caschi, maschere antigas, indumenti atti a celare la propria identità, bastoni e pietre si staccò dalla protesta legale per accostarsi al cantiere ed infrangere le reti di chiusura con il chiaro intento di scontrarsi con le forze dell'ordine che lo presidiavano; c) il lancio di un razzo verso le ore 12.00, previamente concordato dai manifestanti, segnò l'inizio della vera e propria "battaglia" che ebbe luogo quel giorno; ad esso seguì il lancio di oggetti contundenti da parte della quasi totalità dei manifestanti all'indirizzo degli agenti che restarono immobili; un lancio raggiunse un agente che cadde a terra e venne trasportato via a braccia; d) solo a seguito di tale situazione, gli agenti lanciarono dei lacrimogeni, come si desume dai filmati in atti; e) il lancio dei lacrimogeni era comunque giustificato dal minaccioso avanzare di centinaia di persone fuori dai percorsi autorizzati con evidente intenzione di attaccare.

5.2. Così ricostruita la dinamica dei fatti, la Corte, nell'esaminare le singole posizioni processuali, ha omesso di chiarire le ragioni 1) della inattendibilità delle numerose deposizioni, indicate negli atti di appello, che hanno ricostruito i fatti di causa in maniera difforme; 2) della infondatezza delle ricostruzioni che, richiamando testimonianze e documenti video, specificamente indicati, proverebbero che le forze dell'ordine lanciarono lacrimogeni e sassi al di fuori delle direttive ricevute; 3) della inattendibilità delle dichiarazioni di coloro, indicati negli atti di appello, che hanno riferito che i manifestanti non avevano un piano d'azione previamente concordato e che il lancio di sassi avrebbe costituito la reazione di rabbia rispetto al lancio abusivo di lacrimogeni; 4) della inattendibilità delle consulenze, specificate negli atti di appello, secondo le quali il lancio di lacrimogeni avrebbe, in alcune zone, preceduto l'inizio del lancio degli oggetti da parte dei manifestanti.

In conclusione la Corte territoriale ha omesso di prendere in carico le tesi difensive e non ha spiegato, sulla base dell'intero materiale probatorio raccolto, perché non si possa ragionevolmente escludere che i fatti si siano, in tutto o in parte, verificati in modo diverso da come indicato nella sentenza.

5.3. Per quanto concerne, più specificatamente la fattispecie di cui all'art. 393-bis cod. pen., deve sottolinearsi che il Collegio ritiene di aderire, condividendolo, all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione,

risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, n. 43898 del 13/09/2016, Viridis, Rv. 268504; nello stesso senso, Sez. 6, n. 7918 del 13/01/2012, Variale, Rv. 252175; Sez. 6, n. 10773 del 09/02/2004, Maroni, Rv. 227991).

In altre parole, la reazione può dirsi giustificata a fronte di un atto oggettivamente illegittimo, in quanto compiuto, anche solo per modalità di attuazione, in maniera disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè con sviamento dell'esercizio dell'autorità rispetto allo scopo perseguito (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680).

Sempre con riferimento all'art. 393-*bis* cod. pen., occorre, infine, sottolineare che lo stesso prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, quarto comma, cod. pen., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983).

5.4. Dunque, la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio per nuovo esame e la Corte di appello di Torino, ricostruiti compiutamente i fatti, verificherà, facendo applicazione dei principi di diritto sopra indicati, se sia o meno configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 393-*bis* cod. pen.

6. Quanto alla configurabilità della responsabilità degli imputati a titolo di compartecipazione criminosa, la Corte di appello di Torino ha limitato l'affermazione di responsabilità di ciascun imputato alle lesioni e ai danneggiamenti cagionati in orario coincidente e successivo al momento della loro prima comparsa in atteggiamento violento sul luogo dei fatti (atteggiamento che di per sé è stato ritenuto integrare concorso nel reato di cui all'articolo 336 cod. pen. di cui all'imputazione sub 11), ha ritenuto di riconoscere la responsabilità per i reati di lesione in ordine ai fatti avvenuti in un momento successivo all'accertata presenza attiva dei singoli imputati e ha applicato analogo principio per escludere il concorso nei reati commessi in un arco temporale successivo e distante dall'accertata presenza degli imputati stessi. La Corte ha poi escluso la responsabilità in relazione alle azioni lesive poste in essere in un momento antecedente a quello in cui ciascun imputato è apparso sulla scena dei fatti ponendo in essere le condotte violente nonché in relazione alle azioni lesive poste in essere in un momento successivo a quello in cui risultava provato che taluni imputati si erano oramai sicuramente allontanati dal luogo dei fatti.

Non è stato ritenuto rilevante che alcune lesioni si siano verificate in un momento successivo, «fra l'altro di poco», a quello in cui i tre imputati sono stati ritratti lanciare oggetti contundenti: «nessuno di loro risulta essersi poi allontanato, tantomeno avere receduto o essersi dissociato dall'intento di scontrarsi con le forze dell'ordine e la loro presenza, le condotte già compiute, costituiscono concorso, quantomeno morale, nel reato eventualmente da altri posto in essere» (vedi pagina 55 della sentenza).

6.1. Occorre evidenziare che integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690; nello stesso senso Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Arese, Rv. 266685; Sez., 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrisi, Rv. 245011). Ciò in quanto la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo e l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, essendo, peraltro, sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosciano, Rv. 255260).

E' però sempre necessario l'accertamento dell'esistenza di un contributo, materiale o morale, e della sua valenza causale rispetto al fatto reato perché un soggetto sia chiamato a rispondere penalmente per "un fatto collettivo" (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

6.2. Come puntualmente evidenziato nella sopracitata sentenza Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò «È fondato ritenere che, nell'ambito di un'azione collettiva unitaria, che si svolge in un unico contesto spaziale e temporale, la condotta del singolo, anche in assenza di un previo concerto, si leghi a quella degli altri, anche numerosi, compartecipi, anche in ragione di intese improvvisate in cui la consapevolezza di concorrere è unilaterale: in tal senso il fatto diventa unico e di tutti.

È fondato ritenere che se un soggetto sia stato immortalato in più occasioni ed a distanza di tempo ragionevole, nel corso della stessa giornata, mentre compie condotte illecite con altri, egli possa rispondere, in ragione dei principi generali in tema di concorso di persone, dei reati che si consumano in quello stesso luogo, nell'arco di tempo intercorrente tra i due momenti i cui è registrata la presenza dell'agente sul posto.

Non è invece giuridicamente corretto affermare che la prova del "fatto unico e di tutti" al quale il singolo partecipa in un contesto di ragionevole contestualità spazio - temporale consenta di ritenere raggiunta di per sé la prova della responsabilità indeterminata, a titolo di concorso morale, anche per i fatti che si verificano in ambiti spazio - temporali distinti, lontani, autonomi».

6.3. Nel caso in esame, con specifico riferimento alla posizione di <sup>(omissis)</sup>, la Corte di appello, sulla base dell'accertamento della presenza del singolo imputato nell'atto di compiere un'azione penalmente rilevante in un dato momento (lancio di un corpo contundente ripreso dalle telecamere alle ore 14.50) ed in uno dei luoghi interessati dagli accadimenti di quelle giornate, ha ritenuto di poter attribuire, a titolo di concorso morale, anche fatti accaduti a distanza di ore dal momento in cui la presenza è stata accertata.

6.4. Analoghe considerazioni valgono per la posizione di <sup>(omissis)</sup> il quale è ripreso dalle telecamere mentre lancia delle pietre dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ed è stato condannato per le lesioni cagionate fino alle ore 18.00 e per i danneggiamenti alle auto delle forze dell'ordine.

Così facendo la Corte di appello non si è conformata alle regole dell'accertamento probatorio che impongono al pubblico ministero di provare il fatto oggetto della imputazione e la sua attribuibilità soggettiva al di là di ogni ragionevole dubbio, ed ha imposto all'imputato l'onere di provare il fatto "liberatorio".

Alla presenza del singolo imputato in una data ora ed in uno dei luoghi che furono interessati dagli scontri avvenuti il <sup>(omissis)</sup>, non può che attribuirsi il valore di indizio del fatto che il predetto possa essersi trattenuto in quel luogo anche oltre il tempo in cui è stato fotografato, ma non anche la prova che si sia effettivamente trattenuto ore dopo.

6.5. Difettando tale prova, la sentenza, nei limiti di cui si dirà in relazione alle singole posizioni processuali, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame; la Corte di appello di Torino verificherà, facendo applicazione dei principi indicati, se, ed in che limiti, per ogni imputato sia configurabile una responsabilità concorsuale per i reati rispettivamente contestati.

7. Anche in relazione alle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, n. 1-2-3- cod. pen., sono stati proposti motivi di ricorso da parte degli imputati, che hanno contestato il vizio di motivazione della sentenza.

7.1. Mette conto sottolineare che la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale ricorre nel caso in cui i motivi della condotta superino l'entità della morale comune media e non siano di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato commesso (Sez. 1, n. 11236 del 27/11/2008, Rv.

243220: nella fattispecie, relativa a reati di devastazione e saccheggio, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate commessi nel corso di una manifestazione di protesta, si è ritenuto che la radicale contrarietà ad ogni espressione di intolleranza razziale e di avversione ai principi democratici non valga a configurare l'attenuante in esame).

Con motivazione ineccepibile, quindi, la Corte distrettuale ha ritenuto di non riconoscere tale aggravante in quanto è pacificamente emerso che gli imputati si sono recati sul luogo dei fatti col chiaro intento di addivenire ad uno scontro con le forze dell'ordine.

La esclusione delle motivazioni politiche da quelle ricomprese nell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. (ribadita da Sez. 5, n. 21065 del 04/05/2005, dep. 2006, Pagliaricci, Rv. 234204) è assolutamente corretta, in quanto, diversamente ragionando, le più disparate motivazioni - facenti capo agli innumerevoli orientamenti politici che possono esser presenti nel corpo sociale (compresi quelli contrari allo spirito della Costituzione e che propagandano, ad es. la lotta armata) - dovrebbero essere meritevoli di trattamento sanzionatorio attenuato.

Nè può ragionevolmente escludersi che, nel caso in esame, i ricorrenti non fossero mossi da finalità e ideologia politiche.

7.2. Quanto alla circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 2, cod. pen., deve osservarsi che il tema è strettamente legato a quanto si è già detto in relazione al carattere ingiusto o meno del «fatto» posto in essere dalle forze dell'ordine e quindi all'applicabilità dell'art. 393-bis cod. pen. Si fa, quindi, espresso rinvio alle osservazioni formulate al paragrafo 2.3.

7.3. Quanto, invece, alla circostanza prevista dall'art. 62, n. 3 cod. pen., la Corte di appello ha escluso la sua configurabilità sul presupposto che i manifestanti avrebbero agito «in esecuzione di un intento deliberato e premeditato di realizzare una iniziativa programmata di contrasto con le forze dell'ordine».

Deve sottolinearsi che per la configurabilità della circostanza attenuante comune di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62, n. 3, cod. pen., sono richiesti i seguenti requisiti: l'esistenza di un tumulto, ossia di una manifestazione improvvisa, disordinata, violenta e rumorosa, uno stretto nesso di causalità tra l'azione criminosa e la suggestione della folla, nel senso che la prima sia l'effetto della seconda e che non avrebbe avuto luogo al di fuori della sfera di influenza della suggestione.

Ne discende che la circostanza attenuante in esame non può essere applicata nel caso di una manifestazione preordinata almeno nella fase iniziale, quindi non sorta improvvisamente per moto spontaneo, ed a maggior ragione qualora il colpevole abbia in precedenza predisposto l'azione criminosa da

compersi in occasione, e non a causa, della prevista manifestazione, per giunta facendo parte del gruppo di persone costituitosi proprio per spingere ad atteggiamenti violenti di intolleranza (Sez. 1, n. 10234 dell'11/01/1988, Marcioni, Rv. 179472).

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale *regula iuris*.

La configurabilità della circostanza è stata, infatti, esclusa sul presupposto che gli accadimenti del (omissis) sarebbero stati preordinati e, quindi, le condotte non sarebbero state compiute per effetto del tumulto (in tal senso la prova della previa determinazione di quel che sarebbe dovuto accadere sarebbe derivante anche dal rinvenimento, mesi dopo la verifica dei fatti di causa, di un manoscritto nella disponibilità di uno dei manifestanti, la cui portata probatoria è stata circoscritta dalla stessa Corte di appello).

Come puntualmente evidenziato nella citata sentenza Calabrò del 2018 «si tratta di una motivazione viziata in ragione della natura soggettiva dell'attenuante che attiene ai motivi a delinquere- e che avrebbe potuto essere adottata se vi fosse stata la prova che tutti i partecipanti avessero preventivamente preordinato di cagionare i tumulti, poi in concreto verificatisi».

Proprio avendo riguardo al carattere soggettivo della circostanza, l'imputazione ai singoli compartecipi avrebbe dovuto essere verificata e compiuta ai sensi dell'art. 118 cod. pen., cioè in relazione a ciascuno degli imputati e non – come è stato fatto – con una valutazione onnicomprensiva e indistinta.

Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

La Corte di appello, ricostruiti i fatti, valuterà, in applicazione dei principi indicati se in relazione ai singoli imputati, sia configurabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 3, cod. pen.

8. E' fondato il motivo di ricorso relativo alla inammissibilità della costituzione di parte civile dei sindacati della Polizia di Stato (dedotto dall'imputato (omissis)).

8.1. Sul punto, la Corte di appello ha sottolineato che occorre avere riguardo per un verso alle finalità statutarie perseguite dai sindacati di polizia, aventi come interesse primario la sicurezza, le condizioni di lavoro e la tutela anche dell'integrità fisica degli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché alla concreta azione di tali sindacati sul territorio valsusino, per altro verso alla natura delle condotte delittuose contestate nel presente procedimento, ovvero una serie di condotte intimidatorie, di violenza e lesione, dirette avverso una pluralità di agenti

di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni, e con una azione volta a contrastare non gli atti di singoli agenti ma proprio le forze dell'ordine.

La Corte d'appello ha, poi, considerato univoco l'indirizzo interpretativo di legittimità richiamato a questo proposito dal Tribunale di Torino (Sez. 3, n. 12738 del 07/02/2008, Pinzone, Rv. 239410), che aveva ritenuto, in tema di reati sessuali commessi negli uffici della polizia stradale ad opera di un superiore gerarchico della vittima, il S.i.u.l.p. (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) legittimato a costituirsi parte civile, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi, ma quale danneggiato dal reato di violenza sessuale commesso nei confronti di un lavoratore ad esso iscritto, al fine di ottenere il ristoro del danno subito.

8.2. Deve osservarsi come proprio in tale decisione la Corte di Cassazione precisò che la funzione del sindacato si esplica attraverso la difesa di una condizione lavorativa che non deve essere segnata da episodi che possono intaccare la dignità lavorativa della persona e che ogni condotta delittuosa è idonea, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore, a creare danno al sindacato, in quanto in contrasto con il preciso fine da questi perseguito, quello cioè di tutelare la condizione lavorativa e di vita degli iscritti sul luogo di lavoro. Con ciò ribadendo sostanzialmente il principio generale affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhanh, Rv. 261110).

Va, sul punto, evidenziato che, ai sensi dell'art. 9 L. n. 300 del 1970, i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

8.3. Nel caso di specie, gli atti di costituzione di parte civile dei sindacati fanno chiarissimo riferimento al fine statutario delle associazioni in questione, cioè la tutela della condizione lavorativa e di vita dei lavoratori sul luogo di lavoro, della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Tuttavia la vicenda processuale in esame si riferisce a fatti delittuosi i quali non sono derivanti e non trovano la loro giustificazione in "violazioni di norme

poste a tutela dei lavoratori e del loro ambiente di lavoro", ma sono espressione del rischio intrinseco della professione delle forze dell'ordine e del servizio che esse rendono sul territorio dello Stato.

L'immagine del sindacato, quindi, non è stata lesa perché, non essendoci state violazioni della condizione lavorativa e di vita dei lavoratori sul luogo di lavoro, nessuna offesa dell'interesse posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione del sindacato è configurabile (così Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680-06).

Ne discende che non sussiste la legittimazione a costituirsi parti civili nel processo per le associazioni sindacali indicate, e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili inerenti alla costituzione di parte civile dei sindacati SAP, SIAP, SIULP, UGC nei confronti dei ricorrenti.

8.4. Da ultimo, mette conto rilevare che l'accoglimento della impugnazione di (omissis) sul punto non può giovare anche agli altri coindagati e coobbligati in solido, atteso che l'effetto estensivo della impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli relativi ad aspetti esclusivamente risarcitori (vedi Sez. 6, n. 13844 del 2/12/2016, Aracu, Rv. 270369; Sez. 5, n. 32352 del 7/03/2014, Tanzi, Rv. 261939).

9. Terminato l'esame delle questioni generali, è possibile esaminare le singole posizioni processuali degli imputati.

(omissis)

10. (omissis) è stato condannato per i reati di violenza aggravata ai danni di pubblici ufficiali (capo 11), lesioni aggravate nei confronti degli operanti (omissis) e (omissis) (capo 12), resistenza aggravata nei confronti dell'agente di polizia (omissis) (capo 13) e lesioni aggravate ai danni di quest'ultimo (capo 14).

10.1 Il primo motivo di ricorso, relativo alla costituzione di parte civile dei Sindacati di Polizia, è fondato per le ragioni indicate al paragrafo 8. al quale si fa integrale rinvio. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione alle statuizioni civili inerenti alla costituzione di parte civile dei sindacati SAP, SIAP, SIULP e UGC.

10.2. Il secondo motivo di ricorso, concernente i limiti al diritto al controesame, è infondato e deve, quindi, essere rigettato alla luce delle considerazioni esposte al paragrafo 2.1.

10.3 E' inammissibile per le ragioni esposte al paragrafo 4. il terzo motivo di ricorso con il quale si censura l'ordinanza emessa nel corso del giudizio di primo

grado riguardante il rigetto dell'istanza di sequestro dei documenti richiesti alla Questura di Torino in sede di indagini difensive.

10.4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen.

Si rinvia sul punto alle osservazioni formulate al paragrafo 7.1.

10.5. Deve trovare accoglimento, per le ragioni esposte ai paragrafi 7.2. e 5., il quinto motivo di ricorso relativo alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

La Corte di appello, verificata la configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-*bis* cod. pen., sulla base dei principi indicati procederà ad un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti con quelle attenuanti eventualmente riconosciute.

10.6. Quanto al sesto motivo di ricorso relativo al capo 11), deve evidenziarsi che lo stesso è in sé manifestamente infondato, avendo la Corte, con motivazione congrua e immune da vizi logici sindacabili in questa sede, evidenziato che l'intento di addivenire ad uno scontro con le forze dell'ordine al fine di costringere le stesse a consentire all'imputato e ai concorrenti di raggiungere il cantiere "<sup>(omissis)</sup>" per danneggiarlo, è comprovato dalle modalità della condotta ed, in particolare, dal fatto di essersi presentato sul luogo teatro dei fatti in possesso di un bastone, e di essersi volutamente allontanato dal percorso autorizzato dei cortei "<sup>(omissis)</sup>".

Ciò premesso, in relazione al predetto capo la sentenza deve essere, comunque, annullata con rinvio al fine di verificare la configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-*bis* cod. pen.

10.7. Il settimo motivo di ricorso censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen. ai danni dei poliziotti (omissis) e <sup>(omissis)</sup>.

Deve osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne le lesioni cagionate a (omissis) è ineccepibile posto che ricostruisce nel dettaglio la dinamica dei fatti e sottolinea come la presenza dell'imputato nello stesso gruppetto di persone ove si trovava anche <sup>(omissis)</sup> – che materialmente aggrediva <sup>(omissis)</sup> cagionandogli un trauma contusivo al piede sinistro – non poteva qualificarsi come connivenza non punibile in considerazione del fatto che <sup>(omissis)</sup> era visto nello stesso contesto agitare un bastone e tirare delle pietre e quindi non solo era animato dal medesimo intendimento di <sup>(omissis)</sup>, ma aveva indotto nel predetto un maggiore senso di sicurezza rafforzandone la determinazione ad agire.

È fondato ritenere che, nell'ambito di un'azione collettiva unitaria, che si svolge in un unico contesto spaziale e temporale, la condotta del singolo, anche in

assenza di un previo concerto, si leghi a quella degli altri, anche numerosi, compartecipi, anche in ragione di intese improvvise in cui la consapevolezza di concorrere è unilaterale: in tal senso il fatto diventa unico e di tutti.

Ciò premesso, in relazione al predetto capo e con riferimento alle reati di lesioni subito da (omissis), la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di verificare la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

Per lo stesso motivo la sentenza deve essere annullata anche con riferimento al reato di lesioni di cui al capo 14), in relazione al quale non è formulato alcun motivo di ricorso se non quello, di portata generale, relativo alla sussistenza dell'attenuante in questione.

Per quanto concerne, invece, le lesioni cagionate all'agente di polizia (omissis), la Corte distrettuale rileva due dati cronologici di assoluta rilevanza: le lesioni al poliziotto sarebbero avvenute verso le ore 12.45 e l'arresto di (omissis) in un orario compreso tra le ore 12.40 e le 12.50.

Applicando il principio del *favor rei*, deve ritenersi che vi sia una rilevante probabilità che le lesioni in danno di (omissis) siano state commesse dopo l'arresto dell'imputato; ciò costituisce indubbiamente "dubbio ragionevole" in ordine alla sua responsabilità concorsuale per tale fatto.

La sentenza, in relazione a tale reato ricompreso nel capo 12), va, quindi, annullata senza rinvio per non avere commesso il fatto.

10.8. Quanto all'ottavo motivo di ricorso relativo al reato di resistenza di cui al capo 13), deve evidenziarsi che lo stesso è in sé manifestamente infondato, avendo la Corte puntualmente motivato in ordine alla attendibilità e credibilità del teste operante ed avendo sottolineato come la testimonianza del predetto sia riscontrata dalle riprese del sistema di videosorveglianza.

Ciò premesso, anche in relazione al predetto capo la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di verificare la configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-*bis* cod. pen.

10.9. Il nono motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento delle circostanze è assorbito nelle precedenti censure.

All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello, ridefinito se ed in che misura sia configurabile la responsabilità penale dell'imputato, rideterminerà il trattamento sanzionatorio.

10.10. In conclusione la sentenza emessa nei confronti di (omissis) deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui al capo 12), limitatamente ai fatti in danno di: (omissis) per non avere commesso il fatto. La medesima sentenza deve, poi, essere annullata con rinvio in relazione ai capi 11) e 13) al fine di verificare la configurabilità della causa di giustificazione prevista

dall'art. 393-*bis* cod. pen. e in relazione ai capi 12) e 14) con riferimento all'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. La sentenza deve, infine, essere annullata senza rinvio in relazione alle statuizioni civili inerenti alla costituzione di parte civile dei sindacati SAP, SIAP, SIULP e UCG.

Il ricorso deve, invece, essere rigettato, con riferimento alle questioni processuali affrontate ai paragrafi 10.2. e 10.3. e alla doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 61. n. 1 cod. pen.

(omissis)

11. (omissis) è stato condannato per i reati di violenza aggravata ai danni di pubblici ufficiali (capo 11), lesioni aggravate nei confronti degli operanti (omissis) e (omissis) (capo 12), resistenza aggravata nei confronti dell'agente di polizia (omissis) (capo 16) e lesioni aggravate ai danni di quest'ultimo (capo 17).

11.1 Il primo motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione con riferimento all'identificazione dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi 11) e 12) è infondato.

La Corte di appello, con motivazione strettamente aderente alle risultanze processuali indica gli elementi sulla base dei quali è pervenuta alla identificazione di (omissis). Ed, in particolare, nella sentenza impugnata si valorizza la testimonianza resa dal teste (omissis), vittima dei reati di resistenza e lesioni da parte del ricorrente, il quale ha riferito di riconoscere senza alcun dubbio (omissis) come colui che, poco prima e insieme ad altri, aveva iniziato a lanciare le pietre. E' stato, inoltre, descritto nel dettaglio l'abbigliamento dell'imputato al momento dei fatti, abbigliamento che, poi, è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione.

In relazione a tali capi di imputazione, però, la sentenza deve essere annullata per i motivi di seguito indicati.

11.2. Il secondo motivo relativo alla violazione di legge in relazione all'art. 393-*bis* cod. pen. è fondato per le ragioni indicate al paragrafo 5.

In relazione ai capi di imputazione 11) e 16) la sentenza deve, conseguentemente essere annullata con rinvio al fine di verificare la configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-*bis* cod. pen.

11.3. Il terzo motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. è fondato alla luce delle considerazioni esposte al paragrafo 7.3.

11.4. Il quarto motivo di ricorso nella parte in cui censura il vizio di motivazione in ordine alla illegittimità delle ordinanze del Tribunale di Torino con cui si sarebbe limitato il diritto al controesame è infondato per le ragioni esposte al paragrafo 3.

La censura relativa alla celebrazione dell'istruttoria al di fuori dell'aula del Tribunale di Torino è, invece inammissibile. Il ricorrente propone censure costituenti mera replica delle deduzioni già mosse col ricorso in appello e non si confronta con le — adeguate — risposte date dalla Corte distrettuale, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

A pagina 28 della sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino sottolinea puntualmente come ogni potere di disciplina, organizzazione e gestione dell'udienza spetti esclusivamente al Presidente del Collegio giudicante il quale ha deciso che il processo avesse luogo in una maxi aula sita alle (omissis) del tutto ragionevolmente a fronte del numero degli imputati e dei possibili problemi di ordine pubblico. Analogamente per quanto riguarda la scelta di tenere udienza al Palagiustizia in relazione alla quale, peraltro, non viene esplicitato alcun motivo a supporto della impugnazione.

11.5. Il quinto motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena è assorbito nelle precedenti censure.

All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello, ridefinito se ed in che misura sia configurabile la responsabilità penale dell'imputato, rideterminerà il trattamento sanzionatorio.

11.6. In conclusione la sentenza emessa nei confronti di (omissis) deve essere annullata con rinvio in relazione ai capi 11) e 16) al fine di verificare la configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-bis cod. pen. e in relazione ai capi 12) e 17) con riferimento all'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen.

Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto.

(omissis)

12. Quanto al ricorso di (omissis), sono fondati i motivi relativi alla ritenuta responsabilità concorsuale per i reati di lesioni (capo 12) e danneggiamento (capo 18) per le ragioni sopra indicate al paragrafo 6.

12.1. Il Giudice, in sede di rinvio, considererà che, dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, emerge che l'imputato sarebbe stato avvistato alle ore 14.50 ma non è indicato fino a quale momento sia stata accertata la presenza sul luogo dello stesso, chiamato a rispondere per le lesioni procurate alle forze dell'ordine anche a distanza di ore.

12.2. Accertamento simile deve essere compiuto anche quanto al delitto di danneggiamento (capo 18) dei mezzi in dotazione delle forze dell'ordine, che sarebbe stato commesso dalle ore 11 alle ore 16 (pag. 182 sentenza Tribunale),

non essendo stato chiarito perché l'imputato dovrebbe essere chiamato a rispondere di fatti che formalmente potrebbero essere avvenuti prima del momento in cui è stata accertata la sua presenza sul posto.

Ne deriva che anche sul punto la decisione deve essere annullata con rinvio.

12.3. La sentenza deve essere annullata con rinvio anche se il punto non forma oggetto di ricorso, in applicazione dell'istituto della estensione della impugnazione previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., quanto alla necessità che sia verificata la configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-*bis* cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. (capo 11).

Deve infatti considerarsi "non ricorrente", ai fini dell'operatività dell'istituto in questione, anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione per il quale interviene annullamento (così Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, *Serio*, Rv. 258155; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, *dep.* 2016, *Aresu*, Rv. 266686). Né, del resto, l'impugnazione sull'art. 393-*bis* cod. pen. può considerarsi fondata su motivi personali.

12.4. Devono considerarsi assorbiti i residui motivi sul trattamento sanzionatorio e sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale, alla luce del nuovo giudizio in merito alla sussistenza del concorso nel reato e della sussistenza dell'art. 393-*bis* cod. pen., dovrà procedere a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, al giudizio sull'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eventuale bilanciamento delle stesse con le circostanze aggravanti.

12.5. In conclusione la sentenza emessa nei confronti di (omissis) (omissis) deve essere annullata in relazione a tutti i capi di imputazione e al punto relativo alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

(omissis)

13. E' fondato il motivo di ricorso di (omissis) con riferimento all'art. 393-*bis* cod. pen. per le ragioni indicate al paragrafo 5.

In relazione al capo di imputazione 11) la sentenza deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio al fine di verificare la configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-*bis* cod. pen. e rideterminare eventualmente la pena inflitta.

13.1. E', altresì, fondata la censura relativa al vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del concorso di persone nei reati di lesioni e danneggiamenti.

L'imputato è, infatti, ripreso dalle telecamere mentre lancia delle pietre dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ma non è indicato fino a quale momento sia stata

accertata la presenza sul luogo dello stesso, chiamato a rispondere per le lesioni procurate alle forze dell'ordine anche a distanza di ore.

13.2. Accertamento simile deve essere compiuto quanto al delitto di danneggiamento (capo 18) dei mezzi in dotazione delle forze dell'ordine, che sarebbe stato commesso dalle ore 11 alle ore 16 (pag. 182 sentenza Tribunale), non essendo stato chiarito perché l'imputato dovrebbe essere chiamato a rispondere di fatti che formalmente potrebbero essere avvenuti prima del momento in cui è stata accertata la sua presenza sul posto.

Ne deriva che anche sul punto la decisione deve essere annullata con rinvio.

13.3. In conclusione la sentenza emessa nei confronti di (omissis) deve essere annullata in relazione a tutti i capi di imputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

14. Spetterà al giudice del rinvio procedere all'eventuale liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado, in base al principio della soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (omissis) (omissis) in relazione al reato di cui al capo 12), limitatamente ai fatti in danno di (omissis) , per non avere commesso il fatto.

Annulla la medesima sentenza nei confronti dello stesso (omissis) in relazione ai capi 11), 13), 12) e 14), per questi ultimi due con riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., di (omissis) in relazione ai reati di cui ai capi 11), 16), 12) e 17), per questi ultimi due con riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen., nonché nei confronti di (omissis) (omissis) e (omissis) in relazione ai reati loro contestati, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su tali capi; rigetta nel resto i ricorsi di (omissis) e (omissis).

Annulla, infine, senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (omissis) in relazione alle statuizioni civili inerenti alla costituzione di parte civile dei sindacati SAP, SIAP, SIULP e UGC.

Così deciso il 26 aprile 2019

Il Consigliere estensore  
Maria Sabina Vigna

Il Presidente  
Giorgio Fidelbo

